

Decreto Direttoriale n. 8 del 10 aprile 2015

Modalità attuative dei flussi informativi e disciplinare tecnico, ai sensi dell'art. 2, comma 5 e dell'art. 5, comma 5, del D.M. 8 marzo 2013 - Banca Dati delle prestazioni sociali agevolate.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge n. 30 luglio 2010 n. 122, che, in particolare, all'art. 13, commi 1, 2 e 3, dispone, rispettivamente:

- l'istituzione presso l'INPS del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;
- la costituzione, all'interno del Casellario, dell'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse;
- l'obbligo per le amministrazioni e i soggetti interessati, di trasmissione telematica al Casellario dell'assistenza dei dati e delle informazioni risultanti nei propri archivi e banche dati, secondo i criteri e le modalità di trasmissione stabilite dall'INPS;

VISTO l'art. 38, dello stesso Decreto Legge 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, il quale, ai commi 1 e 2 dispone, tra l'altro che:

- anche gli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate, a seguito di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, debbono comunicare all'INPS i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni sociali agevolate;
- deve essere stipulata apposita convenzione tra l'INPS e l'Agenzia delle Entrate per la disciplina delle modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'emersione dei soggetti che in ragione del maggior reddito accertato in via definitiva non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate;

VISTO il Decreto dell'8 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli ISEE", in attuazione del citato art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che ha istituito presso l'INPS la Banca Dati delle prestazioni sociali agevolate condizionate all'ISEE - che rappresenta una sezione essenziale del Casellario dell'Assistenza -, le cui informazioni contribuiscono ad assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e costituiscono, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n. 328, parte della base conoscitiva del SISS;

VISTO in particolare l'art. 2, comma 5, e l'art. 5, comma 5, del citato decreto ministeriale i quali dispongono che l'INPS, con decreto direttoriale:

- definisce, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità attuative e le specifiche tecniche per l'acquisizione, la trasmissione e lo scambio delle informazioni e dei dati, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.lgs. 196/2003;
- approva, sentiti il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformità alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza delle informazioni trattate nell'ambito della banca dati;

RITENUTO di dover regolamentare i flussi informativi relativi alle prestazioni sociali agevolate e definire con il presente Decreto le modalità attuative dei flussi, le specifiche tecniche e il disciplinare tecnico sulle misure di sicurezza;

VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale";

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali;

PREMESSO CHE

- la banca dati delle prestazioni sociali agevolate istituita presso l'INPS, di seguito definita "BDPSA", assolve ai compiti di raccolta, conservazione e gestione dei dati e di altre informazioni relative alle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, e ai soggetti che ne hanno beneficiato;
- i dati che costituiscono la BDPSA, sono trasmessi obbligatoriamente dagli enti locali e da ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali agevolate;

- l'INPS, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. 8 marzo 2013, garantisce la gestione tecnica ed informatica della BDPSA ed è a tale fine titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- ai fini del presente decreto si intendono per:
 - *"enti erogatori"*: Enti titolari dell'erogazione di prestazioni sociali agevolate;
 - *"prestazioni sociali"*: tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse le prestazioni assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
 - *"prestazioni sociali agevolate"*: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti (Tabella 1 del D.M. 8/03/2013 parte integrante dell'Allegato 1);
 - *"posizioni assistenziali"*: l'insieme delle informazioni relative alle prestazioni sociali agevolate poste in essere su un dato beneficiario corredate delle informazioni sul beneficiario stesso;
 - *"Allegato 1": Disciplinare tecnico - Regole tecniche e di sicurezza per la trasmissione e la fruibilità delle informazioni della Banca dati;*

SENTITO il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali;

DECRETA

Art. 1

Modalità di trasmissione delle informazioni alla Banca Dati Prestazioni Sociali Agevolate

1. Al fine di consentire la gestione integrata delle prestazioni sociali agevolate, ai sensi della normativa indicata in premessa, gli enti erogatori, con proprie risorse umane e strumentali e senza maggiori oneri finanziari per la finanza pubblica, trasmettono alla BDPSA in via telematica le informazioni e i dati relativi a tutte le posizioni assistenziali presenti nei propri archivi e banche dati, riportate nel successivo comma 3, secondo il disciplinare tecnico di cui all'Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le prestazioni sociali agevolate sono classificate mediante codici alfanumerici che indicano la denominazione della tipologia di prestazione, servizio o intervento, la relativa classe, la tipologia e l'area di utenza, utilizzando le indicazioni tecniche della Tabella 1 del D.M. 8 marzo 2013, riportate nell'Allegato 1.

3. La BDPSA contiene le seguenti informazioni:

- a) dati identificativi dell'ente erogatore e del beneficiario;
- b) tipologia delle prestazioni sociali agevolate;
- c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali agevolate.

Art. 2

Modalità di consultazione delle informazioni presenti nella Banca Dati Prestazioni Sociali Agevolate

1. Le modalità di utilizzo delle informazioni, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 8 marzo 2013, contenute nella BDPSA da parte degli enti erogatori, nonché del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni e Province Autonome, dei Comuni e degli altri soggetti interessati, sono definite nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato 1.

2. Le informazioni presenti nella BDPSA saranno accessibili per finalità di controllo ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.M. 8 marzo 2013, oltreché dall'INPS, anche dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza; questi ultimi soggetti potranno accedere, altresì, alle informazioni sulle condizioni economiche del nucleo familiare contenute nel sistema informativo ISEE, gestito anch'esso dall'INPS. Le modalità tecniche e le misure di sicurezza per l'accesso ai dati da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, nei limiti del disciplinare tecnico sulle misure di sicurezza di cui all'Allegato 1, saranno oggetto di specifiche convenzioni bilaterali, da sottoporre al Garante per la Protezione dei Dati Personali per le valutazioni di competenza.

3. La fornitura di informazioni in forma aggregata al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per finalità di monitoraggio della spesa sociale e per elaborazioni statistiche, di ricerca e studio, ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.M. 8 marzo 2013, è regolata dal disciplinare tecnico di cui all'Allegato 1.

Art. 3

Misure di sicurezza

1. Le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, sono definite nel disciplinare tecnico Allegato 1.

Art. 4

Figure di riferimento

1. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dal presente decreto per la ricezione, conservazione e gestione delle informazioni della BDPSA, l'INPS designa un Responsabile della BDPSA, nonché uno o più referenti tecnici e ne trasmette i nominativi e i recapiti agli enti

erogatori e agli enti che accedono ai dati per finalità di controllo secondo le modalità di cui all'Allegato 1.

2. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dal presente decreto per la trasmissione dei dati, gli enti erogatori individuano un referente tecnico denominato "Amministratore locale", responsabile della trasmissione all'INPS delle informazioni indicate nell'art. 1 del presente decreto, di cui dovranno essere comunicati all'INPS nominativo e recapiti, secondo le modalità disciplinate nell'Allegato 1.

3. Al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dal presente decreto per l'accesso ai dati, gli enti che accedono alle informazioni della BDPSA individuano un referente tecnico, denominato "Amministratore locale", di cui dovranno essere comunicati all'INPS nominativo e recapiti, secondo le modalità disciplinate nell'Allegato 1.

IL DIRETTORE GENERALE



Allegato 1

Disciplinare tecnico - Regole tecniche e di sicurezza per la trasmissione e la fruibilità delle informazioni della Banca Dati Prestazioni Sociali Agevolate;



Allegato 1

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Disciplinare tecnico

Regole Tecniche e di Sicurezza per la Trasmissione e la Fruibilità delle
informazioni della Banca Dati Prestazioni Sociali Agevolate

SOMMARIO

Introduzione	4
Acronimi, definizioni e abbreviazioni	6
1. Contesto di riferimento	6
2. Finalità e utilizzo della Banca Dati Prestazioni Sociali Agevolate	7
3. Trattamento e Sicurezza dei Dati.....	9
4. Regole tecniche e protocolli per la trasmissione delle informazioni.....	9
4.1. Applicazione web.....	10
4.2. Cooperazione Applicativa.....	10
4.3. Regole sui messaggi trasmessi.....	12
5. Struttura del flusso informativo	14
6. Specifiche del contenuto informativo del flusso	15
6.1. Sezione Informativa A.....	15
6.1.1. Sezione Identificazione Flusso	15
6.1.2. Sezione Identificazione Ente.....	15
6.2. Sezione Informativa B.....	16
6.2.1. Sezione Identificazione Beneficiario.....	16
6.2.2. Sezione Anagrafica.....	16
6.2.3. Sezione Indirizzi Beneficiario	17
6.3. Sezione Informativa C.....	18
6.3.1 Sezione Prestazioni Sociali Agevolate.....	18
7. Regole tecniche e protocolli per la fruibilità delle informazioni	20
7.1. Invio Massivo di Dati e indicatori di andamento	21
7.2. Consultazione Puntuale dei Dati.....	23
7.3. Consultazione dei Dati Aggregati.....	24
8. Criteri di sicurezza per la fruibilità dei Servizi Forniti	25
8.1. Figure di Riferimento	27
8.2. Criteri per l'accesso ai servizi via S-FTP	28
8.3. Criteri per l'accesso all'applicazione web.....	28
8.4. Criteri per l'accesso ai servizi di cooperazione applicativa.....	30
8.5. Verifiche sugli accessi	31
9. Regole di conservazione dei dati	32

Allegato A - Elenco delle Prestazioni Sociali Agevolate, Condizionate all'ISEE.....	33
Allegato B - NOMINA DELL'AMMINISTRATORE LOCALE PER I SERVIZI TELEMATICI.....	35
Allegato C – SCHEDA DI VISIBILITA'	36
Allegato D – Dati di output	37
Allegato E - MODALITA' DI RICHIESTA CREDENZIALI.....	39

Introduzione

Il decreto 8 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U.R.I. il 27.06.2013, ha istituito la Banca dati delle Prestazioni Sociali Agevolate condizionate all'ISEE, attiva presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

La Banca dati ha la finalità di curare la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e di altre informazioni relative alle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, e ai soggetti che ne hanno beneficiato, che devono essere comunicate all'INPS anche ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122. Tali informazioni contribuiscono ad assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n.328.

La Banca dati è parte integrante del Casellario dell'Assistenza e del SISS (Sistema Informativo dei Servizi Sociali) e contiene informazioni relative a:

- dati identificativi dell'Ente erogatore delle prestazioni;
- dati identificativi del beneficiario;
- prestazioni sociali agevolate;
- informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali agevolate.

Per ognuno dei punti citati il decreto specifica quali informazioni devono essere incluse nella base dati e l'elenco delle prestazioni sociali agevolate da prendere in considerazione, codificato nell'allegato A, che richiama integralmente le Tabelle 1 e 2 del D.M. 8 marzo 2013, alle quali tabelle sono state aggiunte ulteriori informazioni necessarie ai fini di controlli di sicurezza, congruenza dei dati e legittimità dell'accesso (come meglio specificato nel paragrafo 6 del presente documento).

Il presente documento è finalizzato alla disciplina tecnica della sicurezza relativa alla gestione della Banca dati.

Per l'avvio del procedimento di costituzione della Banca dati, vengono elaborate con il presente documento, le specifiche tecniche per la trasmissione

delle informazioni che gli Enti, erogatori di prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 3, del D.M. 8 marzo 2013, dovranno trasmettere ad INPS per il popolamento della Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate.

Il documento contiene inoltre tutte le regole di sicurezza relative sia alla trasmissione che alla fruibilità dei dati da parte degli Enti erogatori di prestazioni e degli altri soggetti interessati, sia alla corretta gestione, nonché le regole relative alla fornitura di informazioni al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente disciplinare regola in termini di sicurezza e anonimizzazione il flusso di informazioni contenute nella Banca dati, ai sensi e per le finalità di cui ai commi 4 e 5, dell'art. 4 del D.M. 8 marzo 2013.

Le regole generali del presente disciplinare, inoltre, costituiscono la base di riferimento per le convenzioni bilaterali da stipulare tra INPS e Agenzia delle entrate/Guardia di Finanza, da sottoporre al Garante per la Protezione dei Dati Personali, improntate alla messa a disposizione dei dati per finalità di controllo.

Acronimi, definizioni e abbreviazioni

PSA – Prestazioni Sociali Agevolate – Prestazioni condizionate al valore ISEE

BDPSA – Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate

Codice – Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni)

SPC – Sistema Pubblico di Connettività: è un insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che ha lo scopo di “federare” le infrastrutture ICT delle pubbliche amministrazioni al fine di realizzare servizi integrati mediante regole e servizi condivisi

XML - eXtensible Markup Language - è un metalinguaggio altamente modulare che consente di definire agevolmente altri formati e gestire lo scambio di informazioni di strutture di dati attraverso diversi dispositivi e piattaforme

XSD – XML Schema Definition - Una XSD definisce il tipo di un documento XML in termini di vincoli: quali elementi ed attributi possono apparire, in quale relazione reciproca, quale tipo di dati può contenere, ed altro

SII – Sistema Informativo ISEE

1. Contesto di riferimento

Il presente documento è ad uso sia degli Enti erogatori di Prestazioni Sociali Agevolate, che dovranno contribuire al popolamento della Base Dati e che alla stessa potranno accedere per ottenere informazioni di propria pertinenza sia dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza che potranno accedere per finalità di controllo.

Le specifiche tecniche e regole di sicurezza descritte sono finalizzate alla costituzione della BDPSA, alla raccolta dei dati da parte degli Enti erogatori, e a consentire a questi ultimi la consultazione delle informazioni da essi stessi inviate.

Si sottolinea come il termine “Ente erogatore di prestazione sociale agevolata” stia ad individuare un Ente/Amministrazione che provvede all’erogazione di una prestazione sociale collegata nella misura o nel costo a determinate

condizioni economiche, ovvero a determinati valori ISEE del soggetto richiedente.

2. Finalità e utilizzo della Banca Dati Prestazioni Sociali Agevolate

Per la costituzione e per l'alimentazione della BDPSA, si prevede l'implementazione di diversi canali di comunicazione attraverso i quali scambiare dati, opportunamente individuati.

I canali che saranno messi a disposizione sono:

- Applicazione WEB
- Cooperazione Applicativa

Sui canali individuati i dati saranno scambiati secondo schemi xsd identici per ogni canale. I dettagli tecnici per il popolamento della base dati sono descritti nel capitolo "Regole Tecniche e Protocolli per la trasmissione delle informazioni".

L'accesso alle informazioni contenute nella suddetta BDPSA, da parte degli Enti erogatori e degli altri soggetti interessati di cui al D.M. 8 marzo 2013, è autorizzato secondo le modalità di utilizzo descritte nel capitolo "Regole Tecniche e Protocolli per la fruibilità delle informazioni".

Con riferimento alla fornitura di informazioni in forma aggregata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per finalità di monitoraggio della spesa sociale e per elaborazioni statistiche, di ricerca e studio, ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.M. 8 marzo 2013, si precisa che verranno forniti dati aggregati con cadenza annuale su base territoriale regionale in merito a prestazioni e valori di riferimento degli indicatori familiari/economici, con l'esclusione del dettaglio qualora le occorrenze su una partizione di territorio o di prestazione siano non superiori a 100.

Analogamente, per le finalità di monitoraggio e programmazione, sono fornite al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni, alle Province
Regole Tecniche e di Sicurezza

Autonome, e su specifica richiesta ai Comuni e altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari le informazioni in forma individuale ma rese anonime secondo la tecnica di seguito illustrata.

Le posizioni individuali sono trasmesse prive dei dati anagrafici (CF, cognome, nome, data e luogo di nascita). Tali posizioni vengono associate con un codice numerico, che ha natura casuale e non progressiva senza alcun riferimento ai dati oggetto di trattamento, creato appositamente per anonimizzare i dati in questione. Saranno applicati dei valori soglia per le variabili di osservazione in modo da non trasmettere quelle posizioni per le quali si potrebbe risalire all'individuazione del soggetto. In particolare nei casi in cui il dettaglio territoriale includa un numero di occorrenze inferiore a 100, l'informazione sul livello territoriale sarà scalata al livello immediatamente superiore.

I dati analitici in forma anonima saranno forniti con riferimento a una finestra temporale pari, al massimo, a tre anni. In ogni caso i codici numerici identificativi dei soggetti saranno calcolati all'atto della fornitura e non conservati in **BDPSA**, al fine di non rendere ricollegabile la fornitura anonima né ai dati residenti in **BDPSA**, né a precedenti forniture dello stesso tipo.

Ai soggetti sopra individuati è fatto divieto di diffondere le informazioni anonime messe a disposizione dall'INPS.

3. Trattamento e Sicurezza dei Dati

Il sistema PSA prevede che la raccolta, l'elaborazione e lo scambio dei dati e delle informazioni della BDPSA avvenga nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza.

L'utilizzo dei dati e delle informazioni avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo le regole tecniche e di sicurezza di seguito definite e nell'ambito della cornice tecnico-normativa del Sistema pubblico di connettività di cui agli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica della BDPSA, ed è, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal Codice.

L'Ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi alle prestazioni da esso erogate, trasmessi all'INPS ai fini della costituzione della BDPSA.

4. Regole tecniche e protocolli per la trasmissione delle informazioni

Al fine di costruire un'unica base dati delle Prestazioni Sociali Agevolate tutti gli Enti erogatori inviano all'Istituto le informazioni relative ai beneficiari e alle prestazioni ad essi erogate.

Gli Enti erogatori, in quanto detentori di dati attraverso l'"Amministratore locale" di cui al successivo paragrafo 8.1, si impegnano a

- verificare la correttezza formale e sostanziale dei dati da inviare all'Istituto;
- trasmettere i dati per via telematica utilizzando i canali resi disponibili dall'Istituto.

I dati, il formato, i controlli sintattici e semantici previsti per l'acquisizione dei dati sono omogeni per i diversi canali resi disponibili.

Nel caso in cui nei dati inviati si riscontrino errori formali, la posizione non viene acquisita e l'ente riceve un messaggio con la descrizione dell'errore individuato dal sistema INPS.

4.1. Applicazione web.

L'applicazione web è accessibile dal Portale INPS attraverso l'uso di specifiche utenze (PIN), individuali e riferite al Codice fiscale del singolo operatore, secondo le modalità rappresentate nell'Allegato E del presente documento.

Le credenziali assegnate dall'Istituto agli operatori dell'Ente erogatore, permettono la trasmissione dei dati delle PSA alla BDPSA.

E' possibile l'invio dei dati delle PSA attraverso le seguenti modalità:

- invio massivo tramite upload di un file
- acquisizione interattiva attraverso l'inserimento manuale su una web form.

In seguito alla ricezione dei dati trasmessi dall'Ente erogatore, l'Istituto rende disponibile una risposta contenente informazioni sull'esito dell'elaborazione e sugli eventuali errori riscontrati. Per un invio massivo tramite upload di un file, è possibile visualizzare tale risposta accedendo alla funzione "Consulta Esito"; per un'acquisizione interattiva, la risposta è visualizzata immediatamente a seguito dell'invio dei dati.

4.2. Cooperazione Applicativa.

Le modalità di Cooperazione Applicativa adottate dalla Porta di Dominio (PdD) dell'Istituto, in termini di livello di compatibilità SPC, standard utilizzati e regole di sicurezza, fanno riferimento al modello "Advanced" di Porta di Dominio definito negli standard SPC di cooperazione applicativa.

La porta di dominio dell'ente dovrà soddisfare le specifiche del modello base previsto dal SPC, assicurando la sicurezza del canale di trasmissione, quindi le comunicazioni in ambiente di produzione avverranno in modalità HTTPS e con

la verifica di accesso basata sulla mutua autenticazione. Al fine di soddisfare quest'ultimo requisito l'ente dovrà comunicare all'INPS il certificato di qualificazione della porta di dominio dell'ente o, alternativamente, richiedere all'Area Sicurezza dell'INPS specifico certificato per l'identificazione della postazione dell'ente; quest'ultimo certificato identifica univocamente l'ente e l'indirizzo IP del server che l'ente utilizza per inviare e ricevere messaggi verso e dalla porta di dominio INPS.

Il flusso che si genera a seguito delle richieste di servizio da parte degli Enti afferenti, può essere sinteticamente descritto come segue:

- L'Ente/Amministrazione cooperante, tramite la propria PdD, attiva il servizio/azione esposto sulla PdD dell'Istituto per l'invio dei dati relativi ad una determinata prestazione concessa.
- La PdD INPS riceve la richiesta, la sottopone ai relativi controlli formali e di merito (anche tramite uso di Schema XSD) ed attiva il componente per l'elaborazione del messaggio applicativo. Si restituisce all'Ente/Amministrazione chiamante il risultato dell'elaborazione in sincrono, attraverso la Porta di Dominio.

Per l'invocazione dei servizi in cooperazione applicativa si dovranno utilizzare i seguenti parametri:

Profilo di Collaborazione: EGOV_IT_ServizioSincrono

Servizio: PrestazioniSocialiAgevolate

Tipo: SPC

Azione: InviaPrestazione

L'ambiente di Test/Collaudato è raggiungibile su rete Internet e SPC attraverso i seguenti riferimenti:

- URL: <http://cooperazione.inps.it/PD>
 - Destinatario: INPS0040
- L'ambiente di Produzione è raggiungibile esclusivamente su rete SPC attraverso i seguenti riferimenti:

- URL: <https://IstitutoNazionalePrevidenzaSociale.spcoop.gov.it/PD>
- Destinatario: IstitutoNazionalePrevidenzaSociale

Per l'autorizzazione dell'Ente erogatore afferente alla BDPSA, sarà necessario comunicare all'Istituto la denominazione dell'Ente Mittente nel dominio SPC, l'indirizzo IP pubblico della porta di dominio e il certificato server della porta per l'implementazione della mutua autenticazione.

4.3. Regole sui messaggi trasmessi

I flussi informativi, inviati tramite upload o porta di dominio, dovranno avere una dimensione massima di 200 KB per singola "unità di trasmissione" (file o messaggio) al fine di ottimizzare i tempi di invio ed elaborazione dei singoli flussi.

Ogni "unità di trasmissione" deve essere identificata univocamente nell'ambito dell'Ente/Amministrazione che effettua la trasmissione con Nomenclatura univoca.

Questa nomenclatura potrà essere così strutturato:

EEEE.PSA.INPS.AAAAMMGG.NNNNNNN

Dove:

EEEE è il codice dell'Ente erogatore secondo la codifica prevista dal sistema di accesso dell'INPS; ad esempio:

- per il Comune di Roma la codifica prevista è *H501 – Codice Belfiore*
- per la Regione Lazio la codifica prevista è *REG08...*

PSA è una stringa fissa per le trasmissioni massive a ricopertura totale;

AAAAMMGG è la data di trasmissione del file;

NNNNNNN è un progressivo giornaliero per distinguere i messaggi trasmessi nello stesso giorno.

Al fine di facilitare la fruibilità del contenuto informativo dei flussi da parte di sistemi tecnologicamente diversi, si utilizza il formato di rappresentazione dei

dati basato sul linguaggio XML. Le specifiche di descrizione dei dati sono fornite nei capitoli successivi.

Nell'ambito del sito www.inps.it, nella sezione "servizi on line" sono disponibili:

- l'ultima versione del presente documento di specifiche tecniche.
- l'ultima versione degli schemi xsd per la trasmissione dei file, accompagnati da un documento descrittivo
- l'applicazione web con accesso controllato da utenza e PIN forniti dall'Istituto.

L'insieme delle informazioni che costituiscono la BDPSA sono riportate nei capitoli successivi.

5. Struttura del flusso informativo

SEZIONE A

Sezione Identificazione Flusso - *obbligatoria ed univoca*

Dati identificativi del messaggio

Sezione Identificazione Ente - *obbligatoria ed univoca*

Dati identificativi dell'Ente mittente

SEZIONE B

Sezione Identificazione Beneficiario - *obbligatoria da 1 ad n*

Dati identificativi del beneficiario

Sezione Anagrafica Beneficiario - *obbligatoria ed univoca*

Dati anagrafici del beneficiario

Sezione Indirizzi Beneficiario - *con occorrenze da 0 ad 5*

Dati relativi alla residenza e al recapito del beneficiario

SEZIONE C

Sezione Identificazione Prestazioni Sociali Agevolate - *con occorrenze da 0 ad n*

Dati identificativi delle prestazioni sociali del beneficiario relativi alla data di prestazione ed importi

6. Specifiche del contenuto informativo del flusso

6.1. Sezione Informativa A

6.1.1. Sezione Identificazione Flusso

Dati identificativi flusso						
ID	Nome	Descrizione	Tipo	O/R	LunghMin	LunghMax
A001	Protocollo mittente	E' il nome della singola unità di trasmissione. Il flusso è così identificato: EEEE.PSA.aaaa.mm.gg.nnnnnnn	string	R	30	30

L'attributo A001 deve coincidere con il nome del file e identifica univocamente la singola unità trasmissiva.

6.1.2. Sezione Identificazione Ente

Dati identificativi Ente						
ID	Nome	Descrizione	Tipo	O/R	LunghMin	LunghMax
A100	Ente erogatore	Si intende l'ente titolare dell'erogazione di prestazioni assistenziali sociali agevolate	string	R	1	10
A101	Denominazione Ente	Denominazione dell'Ente erogatore	string	O	1	100
A101	Indirizzo Ente	Indirizzo dell'Ente erogatore, comprensivo di via, numero civico, cap, comune e provincia	string	O	1	200
A102	CF Operatore	Codice fiscale dell'operatore dell'ente autorizzato ad inviare i dati	string	R	16	16

Le sezioni informative di tipo A sono obbligatorie e di molteplicità pari ad 1.

Il Codice fiscale dell'operatore si rende necessario per la gestione del controllo degli accessi.

6.2. Sezione Informativa B

6.2.1. Sezione Identificazione Beneficiario

Dati identificativi Beneficiario						
ID	Nome	Descrizione	Tipo	O/R	LunghMin	LunghMax
B001	Codice fiscale	Codice fiscale del beneficiario	string	R	16	16

Tale sezione deve essere univoca e obbligatoria per ogni beneficiario.

6.2.2. Sezione Anagrafica

Dati anagrafici del beneficiario						
ID	Nome	Descrizione	Tipo	O/R	LunghMin	LunghMax
B100	Cognome	Cognome del beneficiario	varchar	R	1	36
B101	Nome	Nome del beneficiario	varchar	R	1	36
B102	Anno Nascita	Anno di nascita del beneficiario nel formato AAAA	Int	R	4	4
B103	Luogo di nascita	Comune di nascita o stato estero in codifica Ministero Finanze	char	R	4	4
B104	Sesso	Sesso del beneficiario: maschile (1), femminile (2), non identificato (blank)	int	R	1	1
B105	Codice cittadinanza (*)	Codice ISO 3166 della cittadinanza del beneficiario	Int	R	3	3
B106	Codice seconda cittadinanza (*)	Codice ISO 3166 dell'eventuale seconda cittadinanza del beneficiario	Int	O	3	3

Tale sezione deve essere univoca e obbligatoria per ogni beneficiario.

Il Luogo di nascita è un dato necessario ad effettuare controlli incrociati con il Codice fiscale del soggetto beneficiario di prestazione.

6.2.3. Sezione Indirizzi Beneficiario

Dati anagrafici del beneficiario relativi agli indirizzi						
ID	Nome	Descrizione	Tipo	O/R	LunghMin	LunghMax
BX101	Codice Regione Residenza (**)	Codice DM 1986 della Regione di residenza del beneficiario	Int	0	2	2
BX102	Codice Comune Residenza (***)	Codice ISTAT del Comune di residenza del beneficiario	Int	0	6	6
BX103	Codice Nazione Residenza (*)	Codice ISO 3166 della Nazione di residenza del beneficiario	Int	0	3	3

(*) La codifica ISO 3166 un sistema numerico a tre cifre, che è identico a quello definito dalla Divisione Statistica delle Nazioni Unite.

(**) La Codifica DM 1986 è censita nella Tabella Codici delle Regioni e delle Province Autonome dell'Agenzia delle Entrate

(***) Codice statistico dei comuni italiani da standard ISTAT

6.3. Sezione Informativa C

6.3.1 Sezione Prestazioni Sociali Agevolate

Dati relativi alle prestazioni erogate al beneficiario						
ID	Nome	Descrizione	Tipo	O/R	LunghMin	LunghMax
BX201	Carattere Prestazione	Carattere della prestazione: periodico (1), occasionale (unica soluzione) (2)	Int	O	1	1
BX203	Numero Protocollo DSU	Identificativo del Protocollo DSU	String	R	10	10
BX204	Anno protocollo DSU	Anno in cui la DSU è registrata. Formato AAAA	Int	R	4	4
BX205	Data DSU	Data di sottoscrizione della DSU	date	R	10	10
BX206	Codice Prestazione	Codice identificativo della Prestazione (come da Allegato 1)	String	R	5	10
BX207	Denominazione Prestazione	Descrizione sintetica della prestazione (come da Allegato 1)	String	R	10	200
BX208	Protocollo domanda di prestazione	Indicare il protocollo con cui l'ente ha registrato la richiesta del beneficiario	String	R	10	10
BX209	Data evento	Indicare la data dell'evento che da diritto alla prestazione	date	O	10	10
BX210	Data Inizio Prestazione	Data effettiva o prevista di inizio prestazione (solo in caso di prestazione Periodica)	date	O	10	10
BX211	Data Fine Prestazione	Data effettiva o prevista di fine prestazione (solo in caso di prestazione Periodica)	date	O	10	10
BX212	Data Erogazione Prestazione	Data effettiva o prevista di erogazione della prestazione (solo in caso di prestazione Occasionale)	date	O	10	10
BX213	Importo Prestazione	Valore espresso in euro dell'Importo della prestazione erogata (solo in caso di prestazione Occasionale)	Decimal	O	3	10
BX214	Periodo Erogazione	Numero di mesi del periodo di erogazione (da 0-12) (solo in caso di prestazione Periodica)	Int	O	1	2

BX215	Importo Mensile	Valore espresso in euro dell'Importo mensile erogato (solo in caso di prestazione Periodica)	Decimal	O	3	10
BX216	Importo Quota Ente	Valore espresso in euro dell'Importo quota di compartecipazione economica/retta a carico dell'Ente erogatore	Decimal	O	3	10
BX217	Importo Quota Utente	Valore espresso in euro dell'Importo quota di compartecipazione economica/retta a carico dell'utente	Decimal	O	3	10
BX218	Importo Quota SSN	Valore espresso in euro dell'Importo quota di compartecipazione economica/retta a carico del Servizio Sanitario Nazionale	Decimal	O	3	10
BX219	Importo Quota Richiesta	Valore espresso in euro dell'Importo quota di compartecipazione economica/retta massima richiesta per l'erogazione della prestazione	Decimal	O	3	10
BX220	Soglia ISEE	Valore espresso in euro dell'eventuale soglia ISEE per l'accesso alla prestazione (in caso di più scaglioni di ISEE indicare l'eventuale soglia massima)	Decimal	O	3	10

Il protocollo della domanda di prestazione si rende necessario in quanto legittima l'accesso da parte dell'Ente erogatore di prestazione alla specifica posizione sulla BDPSA.

La Data Evento si rende necessaria ai fini di controlli ed analisi che richiedono osservazioni sulla base del periodo di competenza della prestazione.

Legenda

Tipo: string -> stringa di caratteri in xml (NB: Nel rispetto dello schema, eventuali spazi in testa ed in coda verranno eliminati, fatta eccezione per il dato "sesso" per il quale lo spazio è significativo.)

decimal -> numero decimale in xml

date -> data nel formato AAAA-MM-GG

int -> numero intero in xml

O/R: O = optional (dato opzionale)

R = required (dato obbligatorio)

LNG min: Lunghezza minima del dato

LNG max: lunghezza massima del dato

7. Regole tecniche e protocolli per la fruibilità delle informazioni

I dati trasmessi saranno raccolti nella BDPSA, elaborati e collegati ad ulteriori archivi INPS interessati.

Come previsto da decreto, ai soggetti che accedono alla BDPSA saranno proposti servizi di consultazione al fine di:

- rafforzare i controlli sull'erogazione di PSA
- irrogare sanzioni per fruizione illegittima di prestazione
- programmare e monitorare l'andamento delle Politiche Sociali

In relazione agli accessi e alla tipologia di informazioni, che gli Enti interessati alla BDPSA avranno la possibilità di visualizzare, il decreto ministeriale prevede quanto segue:

- GdF e Agenzia delle Entrate con finalità di controllo accedono al dettaglio della totalità dei dati (tali Enti accedono anche alle informazioni contenute nel SII limitatamente alle condizioni economiche del nucleo familiare). INPS prepara liste selettive di beneficiari da inviare alla Guardia di Finanza per controlli di natura sostanziale sulla base di indici di priorità individuati con provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.M. 8 marzo 2013.
- Enti erogatori – ricevono da INPS il valore dell'ISEE ricalcolato con le motivazioni che hanno portato al ricalcolo
- Ministero del Lavoro, Regioni e Province Autonome, Comuni e altri Enti Pubblici in riferimento al proprio ambito territoriale d'azione – ottengono da Inps la disponibilità delle informazioni DB PSA integrate con ISEE, ISE, ISR, ISP e composizione del nucleo familiare, con dati che rendono gli interessati non identificabili. E' fornito anche un campione con informazioni analitiche contenute nella DSU in forma individuale ma anonima.
- Ministero dell'Economia e delle Finanze – riceve da INPS rappresentazioni aggregate dei dati ai fini di monitoraggio della spesa, nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.
- Comuni – accesso ai dati di dettaglio solo per prestazioni erogate dal medesimo Ente.

Nell'allegato C è riportata una tabella che schematizza quali sono i dati accessibili per ognuno degli Enti afferenti alla BDPSA.

Tutti gli accessi saranno gestiti da INPS attraverso opportune applicazioni telematiche in funzione della tipologia di dati da fruire. I canali messi a disposizione per la consultazione della BDPSA sono:

- Applicativi FTP
- Cooperazione Applicativa
- Sito WEB.

Nel caso in cui la stessa tipologia di dati sia resa disponibile su diversi canali, l'adozione delle varie modalità può essere concordata dai diversi Enti coinvolti con l'Istituto.

7.1. Invio Massivo di Dati e indicatori di andamento

L'INPS prevede l'invio massivo delle informazioni della BDPSA attraverso canale telematico standard TCP/IP di trasmissione sicuro (S-FTP,FTP-(s), ecc.), il formato di rappresentazione dei dati è basato sul linguaggio xml.

L'invio massivo mette a disposizione le informazioni presenti nella BDPSA entro il mese di gennaio dell'anno di elaborazione con riferimento a tutto l'anno solare precedente all'anno di estrazione.

Per il monitoraggio della spesa sociale e la programmazione delle aree di intervento, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province Autonome e i Grandi Comuni e Aree Metropolitane (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Venezia, Verona, Cagliari, Messina e Reggio Calabria) avranno a disposizione, per il loro ambito territoriale di competenza, le informazioni contenute nella BDPSA, integrate con il valore sintetico dell'ISEE, dell'ISR e dell'ISP, e con le informazioni sul numero dei componenti del nucleo familiare e relativa classe d'età. Tali dati verranno forniti in forma individuale ma anonima, tale da non permettere il collegamento con l'interessato.

Le singole posizioni dei beneficiari delle prestazioni sono trasmesse senza i dati anagrafici (CF, Cognome, Nome, data e Luogo di Nascita) e vengono identificate con un Codice numerico, creato appositamente per anonimizzare i

dati, ma mantenere un collegamento con le forniture degli anni a seguire. Saranno applicati dei valori soglia per le variabili di osservazione in modo da non trasmettere quelle posizioni per le quali si potrebbe risalire all'individuazione del soggetto titolare. In particolare nei casi in cui il dettaglio territoriale includa un numero di occorrenze inferiore a 100, l'informazione sul livello territoriale sarà scalata al livello immediatamente superiore.

In una fase successiva si prevede di rendere disponibili periodicamente al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, alle Regioni, alle Province Autonome e a tutti i Comuni informazioni sintetiche e aggregate sulla base di indicatori definiti con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, riferiti all'evoluzione in corso d'anno dei flussi, alle caratteristiche delle prestazioni erogate e alla platea dei beneficiari.

Per il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome è prevista anche la fornitura, per un campione di beneficiari, di tutte le informazioni analitiche contenute nella DSU anch'esse in forma anonima ma associate al beneficiario.

Il canale trasmissivo è messo a disposizione anche della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate con lo scopo di fornire il dettaglio dei codici fiscali e dei relativi dati anagrafici dei beneficiari di prestazioni sociali agevolate.

Nell'Allegato D è presente la lista dei dati messi a disposizione da INPS.

Le modalità di utilizzo del Servizio di trasmissione dati ftp da parte degli Enti coinvolti prevedono un Protocollo standard di trasmissione sicuro (S-FTP,FTP-(s), ecc.).

Ogni "unità di trasmissione" deve essere identificata univocamente nell'ambito dell'Ente/Amministrazione che riceve la trasmissione con Nomenclatura univoca e così strutturata:

INPS.DESTINATARIO.PSA.AAAAMMGG.NN

Dove:

- INPS = Identifica il mittente;
- DESTINATARIO = Codice alfanumerico che identifica l'Ente destinatario;
- PSA è una stringa fissa che individua il progetto;
- AAAAMMGG è la data di generazione del file;
- NN = progressivo numerico che identifica più trasferimenti nella stessa data.

La disponibilità dei file nella cartella proprietaria verrà comunicata, tramite messaggio, al referente tecnico indicato dall'Ente (Amministratore locale).

Detti file saranno pubblicati sul server dell'Istituto su una cartella "proprietaria" per ciascun Ente, utilizzando le credenziali di accesso fornite dal responsabile dell'Infrastruttura Inps.

L'Ente, dopo la ricezione della mail di notifica, provvederà a prelevare il file dalla cartella a lui dedicata.

L'Infrastruttura di Trasferimento dati provvederà, invece, alla cancellazione del file al termine del completo e corretto prelievo da parte dell'Ente.

7.2. Consultazione Puntuale dei Dati

Tutti i Comuni e gli Enti erogatori di prestazioni potranno accedere, limitatamente alle prestazioni erogate dal medesimo Ente, alla posizione individuale del soggetto beneficiario di prestazione con tutte le informazioni di dettaglio.

Come specificato nell'art. 2, comma 2, del Decreto direttoriale, anche INPS, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza potranno accedere a tali servizi di Consultazione puntuale senza limitazioni territoriali.

Nella consultazione puntuale dei dati, l'INPS mette a disposizione di tutti gli Enti erogatori il valore dell'ISEE ricalcolato così come previsto nell'art. 4, comma 3, del decreto 8 marzo 2013 e provvede a notificare su casella PEC degli enti, ove disponibile, le medesime informazioni.

Le informazioni puntuali verranno rese fruibili agli Enti previsti dal Decreto attraverso servizi di consultazione accessibili, sia attraverso la Cooperazione Applicativa, sia attraverso opportune applicazioni web esposte sul sito internet INPS.

Ciascuna tipologia di consultazione mette a disposizione le informazioni presenti nella BDPSA.

Servizi in Cooperazione Applicativa

Il flusso che si genera a seguito delle richieste di servizio da parte degli Enti afferenti, può essere sinteticamente descritto come segue:

- l'Ente/Amministrazione cooperante, tramite la propria PdD, attiva il servizio/azione esposto sulla PdD dell'Istituto per la richiesta di ricezione delle informazioni contenute nella BDPSA
- la PdD INPS riceve la richiesta, la sottopone ai relativi controlli formali e di merito (anche tramite uso di Schema XSD) ed attiva il componente per l'elaborazione del messaggio applicativo. Si restituisce all'Ente/Amministrazione chiamante il risultato dell'elaborazione in sincrono, attraverso la Porta di Dominio.

Per l'invocazione dei servizi si rimanda alle regole già descritte del capitolo 4.2. Per l'implementazione di tale modalità verrà reso disponibile da INPS il wsdl che descrive i servizi.

Servizi fruibili attraverso Applicazione WEB

L'applicazione web, accessibile dal Portale INPS attraverso l'uso di credenziali individuali (PIN) assegnate dall'Istituto agli operatori dell'Ente/Amministrazione autorizzato, permette la consultazione delle informazioni della BDPSA con seguenti differenti modalità a seconda della tipologia di Ente/amministrazione. Gli Enti locali infatti accedono ai dati esclusivamente secondo la loro competenza territoriale.

7.3. Consultazione dei Dati Aggregati

INPS rende disponibile al Ministero del Lavoro e al Ministero dell'Economia e delle Finanze rappresentazioni in forma aggregata dei dati presenti in BDPSA ai fini del monitoraggio della spesa sociale nonché per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio.

Le chiavi di ricerca inizialmente previste per la generazione di report statistici sono:

- Ricerca per Regione/Provincia – Si ottengono le prestazioni erogate sul territorio selezionato
- Ricerca per Codice di Prestazione – Si ottiene la distribuzione della prestazione indicata su base territoriale
- Ricerca per periodo di erogazione – Si ottiene la distribuzione delle prestazioni erogate nel periodo indicato.

8. Criteri di sicurezza per la fruibilità dei Servizi Forniti

L'Ente erogatore è tenuto:

- ad utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità istituzionali, riportate nel decreto, nel rispetto della normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati e nel rispetto delle misure di sicurezza ed i vincoli previsti dal CPDP;
- a non duplicare i dati consultati dalla BDPSA e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;
- ad utilizzare i servizi di consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva attraverso, ad esempio, i cosiddetti "robot";
- a consentire l'accesso esclusivamente a propri dipendenti designati quali incaricati o responsabili del trattamento dei dati personali in esame o a soggetti non dipendenti dell'ente stesso purché da quest'ultimo appositamente designati quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati;

- ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- a mantenere esatti e, se necessario, aggiornare i dati forniti all'INPS, comunicando eventuali variazioni tempestivamente e comunque entro 30 giorni dalla data in cui l'ente ha avuto conoscenza della variazione. I dati forniti devono essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità previste dal DM 8 marzo 2013 e dalla normativa di riferimento.

Per evitare la duplicazione dei dati, la creazione di banche dati autonome e l'estrazione massiva, l'INPS, attraverso il sistema centrale di tracciamento degli accessi, con specifiche funzioni di monitoraggio (auditing) e notifica, verifica la frequenza e la numerosità delle posizioni interrogate.

Il servizio di tracciamento registra, per ogni singola transazione di consultazione di dati, il codice identificativo dell'operatore dell'ente che effettua l'accesso e il codice identificativo della posizione acceduta.

Al raggiungimento di determinate soglie di attenzione, rilevate dal servizio di auditing, l'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'accesso dell'utenza del soggetto che ha compiuto le interrogazioni.

L'Ente è tenuto a mettere in atto misure idonee tecniche ed organizzative mirate alla prevenzione e rilevazione di accessi impropri, alla divulgazione o comunicazione a terzi dei dati consultati dalla BDPSA se non per le finalità previste dalla legge; l'Ente si impegna a comunicare ai propri incaricati del trattamento che, secondo quanto previsto dall'art. 31 del Codice e come descritto nel successivo paragrafo dedicato ai criteri per l'accesso all'applicazione web (Par. 8.3 lett.b) n.2), l'Istituto procede al tracciamento dell'accesso ai dati tramite registrazioni che consentono di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun operatore autorizzato. L'INPS e l'Ente erogatore congiuntamente, secondo le modalità previste nel successivo paragrafo 8.5 svolgono il controllo, anche a campione, del rispetto delle corrette modalità di accesso stabilite da questo decreto direttoriale. A fronte di eventuali anomalie riscontrate, l'Ente consentirà verifiche puntuali sulla

legittimità degli accessi e si impegna a fornire all'Istituto tutti i chiarimenti o la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli previsti dalle precedenti disposizioni.

In ogni caso gli operatori autorizzati dall'Ente sono tenuti all'osservanza delle regole descritte nell'allegato E del presente documento.

8.1. Figure di Riferimento

Presso tutti i soggetti interessati, è individuata una figura di riferimento, denominata "Amministratore locale", incaricato per l'assolvimento dei seguenti compiti:

- effettuare la richiesta di assegnazione di credenziali di accesso per gli utenti dell'Ente e delle autorizzazioni all'uso del servizio concesso dall'INPS;
- revocare le autorizzazioni al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la concessione;
- adottare le procedure necessarie alla verifica sistematica e alla revisione periodica delle abilitazioni e dei profili di accesso ai dati rilasciate attraverso un adeguato flusso informativo con l'unità interna Responsabile del trattamento;
- comunicare eventuali errori o inesattezze e/o manchevolezze riscontrate in ordine ai dati trasmessi o acceduti;
- verificare internamente l'adeguamento alle misure di sicurezza previste dal Codice;
- adottare le procedure necessarie a garantire la conservazione delle informazioni acquisite per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività per cui i dati sono stati acceduti e la loro distruzione quando le stesse non siano più necessarie.
- monitorare il corretto utilizzo delle utenze da parte degli utenti dell'Ente autorizzati;
- comunicare all'INPS eventuali abusi, anomalie e/o utilizzi non conformi ai fini istituzionali;

L'Amministratore locale dovrà essere espressamente nominato e incaricato dal legale rappresentante dell'Ente mediante il modulo riportato nell'allegato B che

andrà consegnato alla sede INPS di riferimento (la medesima alla quale è indirizzata la richiesta di PIN per l'accesso al sistema INPS).

8.2. Criteri per l'accesso ai servizi via S-FTP

a) Modalità di fruizione

I trasferimenti massivi sono garantiti esclusivamente tramite canale telematico sicuro (s-FTP, FTP(s), etc..) che prevede la modalità "Client/Server" con il front-end del sistema INPS per prelevare o inviare i flussi oggetto di scambio.

b) Regole di sicurezza

1. Modalità di accesso

L'accesso ai servizi resi disponibili è consentito solo attraverso il processo di seguito descritto.

La connessione con il Server Pubblico dell'Istituto (invia.inps.it) avverrà con lo scambio delle chiavi/certificati di crittografia e utilizzando le credenziali di accesso (utenza e password) che verranno fornite dal responsabile dell'Infrastruttura di Trasferimento dati ai referenti di ciascun Ente.

2. Tracciamento degli accessi

L'Istituto conserverà traccia, per ogni accesso, di tutte le operazioni effettuate con le credenziali rilasciate. Al fine di consentire il tracciamento degli accessi, l'Ente, laddove vengano utilizzate utenze codificate (prive di elementi che rendano l'incaricato del trattamento direttamente identificabile), deve in ogni caso garantire all'Istituto la possibilità, su richiesta, di identificare l'utente nei casi in cui ciò si renda necessario.

3. Vincoli e restrizioni

L'accesso sarà consentito esclusivamente dall'IP pubblico abilitato con cui l'Ente autorizzato si connette al Server dell'Istituto.

8.3. Criteri per l'accesso all'applicazione web

a) Modalità di fruizione

L'accesso ai servizi di consultazione online avviene attraverso la rete SPC o la rete pubblica internet mediante applicazioni web accessibili con protocollo HTTPS.

b) Regole di sicurezza

1) Modalità di accesso

L'accesso ai servizi online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte dell'Ente. Agli operatori saranno attribuite credenziali di accesso individuali il cui uso deve essere strettamente personale e non cedibile a terzi. L'accesso potrà avvenire attraverso il Codice fiscale personale ed un PIN fornito dall'INPS, attraverso la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), attraverso le credenziali fornite dal sistema nazionale SPID o altri strumenti di autenticazione forte che potranno rendersi necessari per garantire i più idonei livelli di sicurezza.

Gli accessi degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete IP dell'Ente, anche attraverso procedure di accreditamento che consentano di definire reti di accesso sicure (VPN). E' esclusa la possibilità di accesso attraverso VPN di tipo dial-up e dunque è necessario che l'Ente si avvalga di connettività internet, o infranet, con IP statico, oppure, alternativamente, in caso di sola disponibilità di IP dinamici, è fatto obbligo all'Ente di individuare ogni misura atta a garantire che l'accesso avvenga da postazioni specificamente autorizzate.

2) Tracciamento degli accessi

Gli accessi ai servizi INPS sono oggetto di tracciamento al fine di poter risalire all'autore degli accessi. Per ogni transazione effettuata vengono registrati i riferimenti temporali, l'autore dell'accesso, il tipo di operazione effettuata, gli estremi identificativi dei dati trattati, l'indirizzo IP di provenienza.

3) Vincoli e restrizioni

Al fine di prevenire e/o mitigare il rischio di accessi alle banche dati all'esterno del contesto lavorativo dell'Ente, l'INPS si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai servizi online solo in particolari fasce orarie (dalle ore 8.00 alle ore 20.00).

4) Richiesta delle credenziali di accesso

La richiesta di attribuzione di credenziali di accesso da parte dell'Ente può essere effettuata dal legale rappresentante o dall'Amministratore Locale da esso nominato.

La richiesta può essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica, che verrà resa disponibile sul sito dell'INPS, da consegnare alla struttura INPS preposta o attraverso un apposito servizio online ad esclusivo uso dell'Amministratore locale nominato. Al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza l'accesso a tale servizio online avverrà attraverso un token OTP (One Time Password) assegnato dall'INPS all'amministratore locale. La concessione dell'accesso al servizio online di gestione delle autorizzazioni sarà subordinato ad una valutazione da parte dell'INPS in relazione al numero di utenze assegnate all'Ente.

L'Ente dovrà comunicare tempestivamente la cessazione di eventuali utenze o abilitazioni al venir meno delle condizioni che hanno portato alla loro attivazione.

8.4. Criteri per l'accesso ai servizi di cooperazione applicativa

a) Modalità di fruizione

I servizi di cooperazione applicativa sono forniti esclusivamente tramite gli standard SPCOOP attraverso Porte di Dominio (PDD) certificate, secondo tutti i modelli di porte previsti dal SPC.

b) Regole di sicurezza

1. Modalità di accesso

L'accesso ai servizi resi disponibili dalla PDD INPS è consentito solo attraverso un processo di mutua autenticazione SSL attraverso i certificati identificanti le PDD e dunque attraverso il protocollo HTTPS.

2. Tracciamento degli accessi

Al fine di consentire il tracciamento degli accessi l'Ente dovrà comunicare, per ogni invocazione dei servizi, un codice identificativo univoco dell'operatore che ha determinato la chiamata al servizio. Il suddetto codice identificativo deve essere riferito univocamente al singolo utente incaricato del trattamento che ha dato origine alla transazione; l'Ente, laddove vengano utilizzate utenze codificate (prive di elementi che rendano l'incaricato del trattamento direttamente identificabile), deve in ogni caso garantire all'Istituto la possibilità, su richiesta, di identificare l'utente nei casi in cui ciò si renda necessario.

3. Vincoli e restrizioni

L'accesso sarà consentito esclusivamente dall'IP pubblico utilizzato dalla porta di dominio dell'Ente.

8.5. Verifiche sugli accessi

Ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dal presente documento l'INPS effettua controlli automatizzati per l'individuazione di eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utilizzatori designati dall'Ente erogatore.

In presenza di anomalie o sospette irregolarità nei predetti accessi, si provvederà con immediatezza alla richiesta di chiarimenti in ordine al comportamento posto in essere ed alla documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati.

Il mancato invio di quanto richiesto entro 4 giorni, ovvero l'inoltro di documentazione non esaustiva, comporterà l'immediata disabilitazione dell'utenza con contestuale segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed all'Agenzia delle

Entrate, in base ai relativi profili di competenza. Ricorrendone i presupposti, si procederà, altresì, a segnalare i fatti agli organi giudiziari per quanto di competenza in ordine ad eventuali ipotesi di reato, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela dell'Istituto.

Nel caso in cui l'irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza, contestualmente all'invio della richiesta di documentazione giustificativa, si procederà anche alla sospensione in via preventiva dell'utenza interessata.

9. Regole di conservazione dei dati

L'Istituto si impegna a tenere in linea i dati della BDPSA per una durata di anni 5. Trascorso tale termine i dati verranno archiviati e conservati con i sistemi di back up dell'Istituto.

Oltre il termine di conservazione previsto, i predetti dati non saranno recuperati e visualizzati da soggetti terzi, se non nei casi previsti dalla legge o su richiesta dell'Autorità giudiziaria.

In ogni caso, i soggetti che accedono al sistema dovranno conservare i medesimi dati per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle finalità istituzionali.

Allegato A - Elenco delle PSA, Condizionate all'ISEE - Aggiornate con Decreto Ministeriale 206/2014

A1 - CONTRIBUTI ECONOMICI

A1.01	Assegno per il nucleo familiare erogati dai comuni	Prestazione richiesta al Comune, rivalutata annualmente, ed erogata dall'INPS a favore di cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato, a nuclei familiari con almeno 3 figli minori e nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'ISE
A1.02	Assegno Maternità erogato dai Comuni	Assegno destinato alle nuove mamme che non hanno ricevuto altre prestazioni di maternità dall'INPS o dal datore di lavoro e in possesso di determinate situazioni reddituali
A1.03	Carta acquisti	Sostegno economico a favore di persone e famiglie in condizioni di povertà per l'acquisto di generi alimentari e il pagamento delle bollette.
A1.04	Contributi economici a integrazione del reddito Familiare	Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose
A1.05	Contributi economici per alloggio	Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l'alloggio e per l'affitto e per le utenze
A1.06	Buoni spesa o buoni pasto	Sostegni economici che consentono di acquistare generi alimentari o consumare pasti negli esercizi in convenzione
A1.07	Contributi e integrazioni a rette per asili nido	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per asili nido.
A1.08	Contributi e integrazioni a rette per servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per i servizi integrativi.
A1.09	Contributi economici per i servizi scolastici	Sostegno economici per garantire all'utente in difficoltà economica il diritto allo studio nell'infanzia e nell'adolescenza; comprese le agevolazioni su trasporto riconosciute alle famiglie bisognose
A1.10	Contributi economici per cure o prestazioni sociali a rilevanza sanitaria	Sostegno economico alle persone in difficoltà per spese mediche o, più in generale, per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. In questa categoria rientra l'esenzione ticket sanitari, qualora sia a carico del Comune/Comuni, e il contributo per l'acquisto di protesi e ausili (anziani e disabili).
A1.11	Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale	Tra gli altri sono individuabili: VOUCHER = provvidenza economica a favore di anziani non autosufficienti e disabili, versata solo nel caso in cui le prestazioni siano erogate da "care giver" professionali. ASSEGNO DI CURA = incentivazione economica finalizzata a garantire a soggetti anziani non autosufficienti e a disabili gravi o gravissimi, la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza, evitando il ricovero in strutture residenziali. BUONO SOCIO-SANITARIO = sostegno economico a favore di persone in difficoltà erogato nel caso in cui l'assistenza sia prestata da un "care giver" familiare. ASSEGNAZIONI PER PROGETTI finalizzati alla vita indipendente o alla promozione dell'autonomia personale
A1.12	Contributi e integrazioni a rette per accesso a centri diurni	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per centri diurni
A1.13	Contributi e integrazioni a rette per accesso ai servizi semi-residenziali	Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per l'accoglienza in strutture semiresidenziali
A1.14	Contributi e integrazioni a rette per accesso a servizi residenziali	Interventi per garantire all'utente bisogno la copertura della retta per l'accoglienza in strutture residenziali e, per l'area Famiglia e minori, l'integrazione delle rette per minori ospitati in centri residenziali
A1.15	Contributi per servizi alla persona	Sostegno economico rivolto a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona
A1.16	Contributi economici per servizio trasporto e mobilità	Sostegno economici erogati a persone a ridotta mobilità (disabili, anziani), inclusi i contributi per i cani guida
A1.17	Contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti d'onore	Prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di lieve difficoltà economica, concessi da istituti di credito convenzionati con gli enti pubblici, a tasso zero per il beneficiario, basati sull'impegno dello stesso alla restituzione
A1.18	Contributi economici per l'inserimento lavorativo	Interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al lavoro o di servizi dell'inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano borse lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno
A1.19	Borse di studio	
A1.20	Buono vacanze	Contributo a nuclei familiari, in percentuale sull'importo dei buoni richiesti a seconda del numero dei componenti e di requisiti reddituali
A1.21	Altro (prestazione soggetta a ISEE)	

A2 - INTERVENTI E SERVIZI

A2.01	Mensa sociale	Erogazione di pasti caldi a soggetti con un reddito inferiore al minimo vitale e che si trovano in condizioni disagiate
A2.02	Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare	Interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati a domicilio, in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea, per il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale
A2.03	Prestazioni del diritto allo studio universitario	Sono incluse mense e alloggi per studenti
A2.04	Agevolazioni per tasse universitarie	
A2.05	Agevolazioni per i servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)	
A2.06	Agevolazioni tributarie comunali (nettezza urbana, ecc.)	
A2.07	Assistenza domiciliare socio-assistenziale	Servizio rivolto a persone con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio
A2.08	A.D.I.- Assistenza domiciliare integrata con servizi Sanitari	Prestazioni socio-assistenziali e sanitarie (cure mediche o specialistiche, infermieristiche, riabilitative) erogate "a domicilio" a persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera, per evitare ricoveri impropri e mantenere il paziente nel suo ambiente di vita
A2.09	Supporto all'inserimento lavorativo	Interventi mirati a incentivare l'inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti disabili o a rischio di emarginazione
A2.10	Servizi integrativi per la prima infanzia	In questa categoria rientrano i servizi previsti dall'art. 5 della legge 285/97 e i servizi educativi realizzati in contesto familiare. In particolare: spazi gioco per bambini dai 18 ai 36 mesi (per max 5 ore) ; centri per bambini e famiglie; servizi e interventi educativi in contesto domiciliare
A2.11	Sostegno socio-educativo scolastico	Interventi mirati a favorire il processo di integrazione nelle strutture educative e scolastiche dei minori con problemi sociali (In particolare dei ragazzi disabili e dei minori stranieri)
A2.12	Mensa scolastica	
A2.13	Distribuzione pasti e/o lavanderia a domicilio	Interventi rivolti a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione.
A2.14	Trasporto sociale	Mezzi di trasporto (pubblici o privati) volti a garantire lo spostamento di persone a ridotta mobilità.
A2.15	Altro (prestazione soggetta a ISEE)	Specificare

A3 - STRUTTURE

A3.01	Strutture semiresidenziali	Centri organizzati per attività ricreative, sportive, educative che si svolgono nel periodo estivo; Centri diurni per anziani non autosufficienti; Centri diurni per persone con disabilità; Centri diurni per persone con disagio mentale; Centri diurni per persone senza dimora; Centri diurni per le altre categorie di disagio adulti
A3.02	Strutture residenziali	Struttura familiare: di piccole dimensioni, caratterizzata dalla organizzazione di tipo familiare, che riproduce le caratteristiche della vita in famiglia. In caso di strutture per minori vi è la presenza di una coppia o di uno o due adulti che svolgono funzioni genitoriali. Struttura comunitaria: di dimensioni variabili a secondo dell'area di utenza (di norma superiore a 6-10 posti) è caratterizzata dalla presenza di operatori assistenziali, socio-sanitari o educatori e da una organizzazione di tipo comunitario. Centri estivi o invernali con pernottamento: strutture comunitarie comprendenti le colonie, i campeggi, i centri ricreativi a carattere stagionale, i soggiorni climatici o Termali
A3.03	Asilo Nido	Servizio rivolto alla prima infanzia (0-3 anni) per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo, aperto per almeno 5 giorni e almeno 6 ore al giorno per un periodo di almeno 10 mesi all'anno. Rientrano sotto questa tipologia gli asili nido pubblici, gli asili nido aziendali e i micro-nidi e le sezioni 24-36 mesi aggregate alle scuole dell'infanzia
A3.04	Edilizia residenziale pubblica	
A3.05	Altro (prestazione soggetta a ISEE)	Specificare

Allegato B - NOMINA DELL'AMMINISTRATORE LOCALE PER I SERVIZI TELEMATICI

Il sottoscritto _____
 Nato a _____ Prov. ____ il _____
 Codice fiscale: _____
 Tipo Documento: _____ Numero: _____
 Rilasciato da: _____ Scadenza: _____
 in qualità di legale rappresentante dell'Ente _____

INCARICA

Nato a _____ Prov. ____ il _____
 Codice fiscale: _____
 Tipo Documento: _____ Numero: _____
 Rilasciato da: _____ Scadenza: _____
 Email (1): _____ PEC (2): _____
 Telefono Ufficio: _____
 Cellulare di servizio: _____

a svolgere le funzioni di **Amministratore locale** per la richiesta e revoca delle autorizzazioni di accesso ai servizi INPS da parte degli operatori dell'Ente che rappresenta.

L'accesso alle funzioni di amministrazione è consentito solo mediante l'utilizzo del dispositivo OTP (One Time Password). L'amministratore riconosce che l'utilizzo del dispositivo è strettamente personale e non delegabile. Qualunque operazione effettuata per via telematica mediante l'utilizzo del dispositivo OTP sarà imputata, con le relative responsabilità civili e penali, al titolare del dispositivo esclusa ogni eccezione per qualsiasi uso improprio o delegato del dispositivo.

E' riservato all'Ente di appartenenza, o suo delegato, il diritto di recesso del presente atto di incarico, da comunicare alla sede INPS, anche tramite gli strumenti telematici resi disponibili, con effetto dal momento in cui l'INPS avrà ricevuto notifica.

Luogo e data _____

Il legale rappresentante dell'Ente

L' Amministratore locale incaricato

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna il dispositivo OTP identificato dal numero seriale

□□ - □□□□□□□□ - □

Data _____

L' Amministratore locale _____

Allegato D - Dati di output

Nelle seguenti tabelle sono riportati i dati che verranno resi disponibili agli Enti afferenti destinatari di flussi massivi. I dati, indicati come oscurati, sono quelli che non verranno trasmessi agli Enti destinatari di informazioni puntuali ma anonime. In questi casi si prevede una chiave, usata come pseudonimo della posizione.

SEZIONE 1 - Tabella 2 (come aggiornata dal decreto 206/14) - DATI IDENTIFICATIVI ENTE EROGATORE

	<i>Campo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Range/ Dominio</i>	<i>Oscurato</i>
2.1.1	CODICE ENTE EROGATORE	NUMERICO		
2.1.2	DENOMINAZIONE ENTE EROGATORE	TESTO		
2.1.3	INDIRIZZO (VIA, N. CIVICO, CAP, COMUNE, PROVINCIA)	TESTO		

SEZIONE 2 - Tabella 2 (come aggiornata dal decreto 206/14) - DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO

	<i>Campo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Range/ Dominio</i>	<i>Oscurato</i>
2.2.1	NOME	TESTO		✓
2.2.2	COGNOME	TESTO		✓
2.2.3	CODICE FISCALE	NUMERICO		✓
2.2.4	GENERE	NUMERICO	1. MASCHIO 2. FEMMINA	
2.2.5	ANNO NASCITA	NUMERICO	AAAA	
2.2.6	CODICE CITTADINANZA	NUMERICO	ISO 3166	
2.2.6.1	CODICE EVENTUALE SECONDA CITTADINANZA	NUMERICO	ISO 3166	
2.2.7	CODICE REGIONE RESIDENZA	NUMERICO	DM 1986	
2.2.8	CODICE COMUNE RESIDENZA	NUMERICO	CODICI ISTAT	
2.2.9	CODICE NAZIONE RESIDENZA	NUMERICO	ISO 3166	
2.2.10	VALORE SINTETICO ISEE	NUMERICO		
2.2.11	VALORE SINTETICO ISR	NUMERICO		
2.2.12	VALORE SINTETICO ISP	NUMERICO		
2.2.13	COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	NUMERICO		
2.2.13.1	I° CLASSE DI ETA' FAMILIARI	NUMERICO	0-14	
2.2.13.2	II° CLASSE	NUMERICO	15-18	
2.2.13.3	III° CLASSE	NUMERICO	19-29	
2.2.13.4	IV° CLASSE	NUMERICO	30-39	
2.2.13.5	V° CLASSE	NUMERICO	40-49	
2.2.13.6	VI° CLASSE	NUMERICO	50-59	
2.2.13.7	VII° CLASSE	NUMERICO	Oltre 60	

SEZIONE 3 - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

	<i>Campo</i>	<i>Tipo</i>	<i>Range/ Dominio</i>	<i>Oscurato</i>
3.1	CARATTERE PRESTAZIONE	NUMERICO	1. PERIODICO 2. OCCASIONALE (UNICA SOLUZIONE)	
3.2	NUMERO PROTOCOLLO DSU	NUMERICO		✓
3.3	DATA DI SOTTOSCRIZIONE DSU	TESTO	GG/MM/AAAA	✓
3.4	CODICE PRESTAZIONE	TESTO	TABELLA 1: A1.01- A1.21, A2.01-A2.15, A3.01-A3.05	

3.5	DENOMINAZIONE PRESTAZIONE	TESTO	TABELLA 1	
3.6	DATA (EFFETTIVA O PREVISTA) DI INIZIO PRESTAZIONE	TESTO	GG/MM/AAAA	
3.7	DATA (EFFETTIVA O PREVISTA) DI FINE PRESTAZIONE	TESTO	GG/MM/AAAA	
3.8	DATA (EFFETTIVA O PREVISTA) DI EROGAZIONE PRESTAZIONE	TESTO	GG/MM/AAAA	
3.9	IMPORTO PRESTAZIONE	NUMERICO	Valore espresso in euro 0-9.999	
3.10	PERIODO DI EROGAZIONE IN MESI	NUMERICO	0-12	
3.11	IMPORTO MENSILE EROGATO	NUMERICO	Valore espresso in euro 0-9.999	
3.12	IMPORTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA/RETTA A CARICO DELL'ENTE EROGATORE	NUMERICO	Valore espresso in euro 0-9.999	
3.13	IMPORTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA/RETTA A CARICO DELL'UTENTE	NUMERICO	Valore espresso in euro 0-9.999	
3.14	IMPORTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA/RETTA A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	NUMERICO	Valore espresso in euro 0-9.999	
3.15	IMPORTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE/RETTA MASSIMA RICHIESTA PER L'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE	NUMERICO	Valore espresso in euro 0-9.999	
3.16	EVENTUALE SOGLIA ISEE PER L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE	NUMERICO	Valore espresso in euro 0-9.999	

Allegato E - MODALITA' DI RICHIESTA CREDENZIALI

La richiesta delle credenziali (PIN) di accesso alla BDPSA deve essere presentata attraverso l'apposita modulistica riportante:

- i dati identificativi del richiedente
- gli estremi del documento di riconoscimento
- i servizi per i quali si richiede l'autorizzazione
- i dati identificativi del legale rappresentante dell'ente o suo facente funzioni

La modulistica, compilata in ogni sua parte, dovrà essere:

- sottoscritta dal richiedente
- sottoscritta, per autorizzazione, da parte del legale rappresentante dell'ente o suo facente funzioni
- consegnata presso una sede INPS unitamente a copia dei documenti di riconoscimento dei sottoscrittori

L'operatore INPS, verificata la completezza e idoneità della documentazione prodotta, provvede all'assegnazione di una credenziale di accesso con le autorizzazioni richieste. Qualora l'utente risultasse già in possesso di un PIN si procederà solo all'estensione del profilo autorizzativo. Il PIN iniziale di accesso viene consegnato in busta chiusa al latore della richiesta eventualmente delegato dal richiedente.

Qualora all'ente sia stata concessa la possibilità di una gestione autonoma delle credenziali di accesso per il tramite del proprio Amministratore Locale nominato, quest'ultimo provvederà alla concessione delle autorizzazioni attraverso una apposita procedura web attraverso un sistema di accesso a due fattori. Se l'utente non dovesse risultare già titolare di un PIN, attraverso la stessa procedura è possibile richiederne l'attribuzione. In quest'ultimo caso la richiesta comporta la trasmissione telematica di analogia modulistica sottoscritta dal richiedente e autorizzata dall'Amministratore Locale.

Il legale rappresentate e/o l'Amministratore Locale sono tenuti a richiedere tempestivamente all'Istituto la revoca delle autorizzazioni degli operatori per i quali sono venute meno le esigenze di accesso.